

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1986, registro n. 26 Difesa, foglio n. 142, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

*Croce al valor militare*

Loi Adolfo, nato a Santadi (Cagliari) il 23 aprile 1951, agente della Polizia di Stato della questura di Nuoro. — Componente di una squadriglia della Polizia di Stato, partecipava, in zona impervia e boscosa, a complessa operazione diretta alla cattura di pericolosi malviventi responsabili di sequestro di persona. Dimostrava sprezzo del pericolo e freddezza determinazione nel corso di intenso e prolungato conflitto a fuoco. L'operazione si concludeva con la liberazione dell'ostaggio e l'uccisione di quattro pericolosi malviventi, già ricercati per altri efferati delitti. — Osposidda di Orgosolo (Nuoro), 18 gennaio 1985.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1986, registro n. 26 Difesa, foglio n. 141, è stata conferita la seguente ricompensa al valor militare:

*Croce al valor militare*

Pilia Salvatore, nato a Villaputzu (Cagliari) il 25 marzo 1925, ispettore capo della Polizia di Stato della questura di Nuoro. — Comandante di squadriglia impegnata in operazioni di rastrellamento su zona boscosa ed impervia in conseguenza di un sequestro di persona a scopo di estorsione, contribuiva ad agganciare i malviventi e a precludere loro ogni ulteriore possibilità di fuga. Nel corso di un violento conflitto a fuoco, incurante del pericolo, era d'esempio e di stimolo per il personale ai suoi ordini nell'incalzare senza tregua i fuorilegge, che facevano uso anche di armi automatiche e bombe a mano. L'operazione si concludeva, dopo circa tre ore di fuoco ininterrotto, con la liberazione della persona sequestrata e l'uccisione di quattro pericolosi malviventi latitanti da tempo ricercati per altri efferati delitti. — Osposidda di Orgosolo (Nuoro), 18 gennaio 1985.

86A7777

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 5 giugno 1971, propone che nel disciplinare di produzione siano modificati per intero gli articoli 2, 5 e 7 ed in parte l'art. 4 secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Proposta di modifica al disciplinare di produzione della d.o.c. «Bianco di Custoza»*

Si propone di modificare l'intero testo dell'art. 2 con il testo che segue:

«Art. 2. — Il vino «Bianco di Custoza» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Trebbiano toscano (localmente noto come «Castelli romani»): 20-45%;

Garganega: 20-40%;

Tocai friulano (localmente noto come «Trebbianello»): 5-30%;

Cortese (localmente noto come «Bianca Fernanda»), Malvasia toscana, Riesling italoico, Pinot Bianco e Chardonnay, da soli o congiuntamente: 20-30%».

Si propone di sostituire il quinto comma e seguenti dell'art. 4 con il testo che segue:

(*Omissis*).

«La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Bianco di Custoza» non deve essere superiore a quintali 150 (centocinquanta) per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. La parte eccedente tale resa non avrà diritto alla denominazione.

La regione Veneto su proposta del comitato vitivinicolo regionale istituito con legge regionale n. 55 dell'8 maggio 1985 con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni vitivinicole interessate, può stabilire il limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine dei vini».

Si propone di sostituire l'intero testo dell'art. 5 con il seguente:

«Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona nonché nei comuni confinanti delle province di Mantova e Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Bianco di Custoza» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 9,5 gradi. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche».

Si propone di sostituire il testo dell'art. 7 con il seguente:

«Art. 7. — La denominazione di origine controllata «Bianco di Custoza» può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare.

La preparazione del «Bianco di Custoza» spumante deve avvenire in stabilimenti siti all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5 e nelle province di Brescia, Mantova, Trento e Treviso».

86A8013

## REGIONE VALLE D'AOSTA

### Varianti ai piani regolatori generali dei comuni di Chambave e Montjovet

Con deliberazione della giunta regionale n. 6601 del 5 settembre 1986, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata con modificazioni la variante n. 1 del piano regolatore generale del comune di Chambave.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

86A7936

Con deliberazione della giunta regionale n. 6602 del 5 settembre 1986, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata con modificazioni la variante n. 2 del piano regolatore generale del comune di Montjovet.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

86A7937